

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (2, 170, 282, 306, 1212, 1276, 1312-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di uno d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, Benedetti ed altri, Cipellini ed altri, Coco ed altri, Bausi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 921, 922, 923
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	922
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	923
JERVOLINO RUSSO (DC) . . . . .	922
TEDESCO TATÒ (PCI), relatore alla Commissione . . . . .	922

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (2, 170, 282, 306, 1212, 1276, 1312-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di uno d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, Benedetti ed altri, Cipellini ed altri, Coco ed altri, Bausi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di uno d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis, Codazzi, Jervolino Russo, De Vito, Grazioli, Bombardieri, Mancino, Valiante, Bompiani, Romei, Boggio, Colombo Vittorino (V.) e Del Nero; Benedetti, Conterno Degli Abbatì, Gherbez, Graziani, Lucchi, Lugano, Perna,

2ª COMMISSIONE

78º RESOCONTO STEN. (21 aprile 1983)

Rossanda, Ruhl Bonazzola, Talassi Giorgi, Tedesco Tatò, Terracini, Tropeano e Venanzi; Cipellini, Scamarcio, Spozio, Spinelli, Recupero e Scevarolli; Coco, De Giuseppe, De Vito, Codazzi, Di Lembo, Amadeo, Ricci, Del Nero, Colombo Ambrogio, Calarco, Bevilacqua, Manente Comunale, Deriu, Romei, Grazioli, Pavan, Saporito, Vettori, Salvaterra, Spezia, Scardaccione, Patriarca, Busseti, Mezzapesa, Cengarle e Pacini; Bausi, Bompiani, Di Lembo e Rosi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Tedesco Tatò di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**T E D E S C O T A T O** ' *relatore alla Commissione.* La Camera ha confermato le scelte compiute in questo ramo del Parlamento ed ha introdotto una modifica indispensabile all'articolo 82. Proprio a questo articolo si riferiva lo stanziamento da noi previsto per il 1982 in quanto, come i colleghi ricorderanno, il provvedimento venne approvato nel 1982. Si tratta in fondo di una correzione dovuta.

La Camera ha altresì corretto un *lapsus* evidente che si verificò in sede di redazione del testo licenziato dal Senato. Come i colleghi ricorderanno, l'ipotesi del Comitato ristretto era di modellare le norme sulla base del codice civile; invece in sede di Commissione convenimmo di formulare le norme in questione come articoli autonomi del codice civile, e risultò eliminata l'abrogazione dell'articolo 404 del codice civile relativo all'affidamento di minori. Sia pure in via interpretativa, la nostra intenzione di abolire questo istituto era chiarissima. Tuttavia, dato che il disegno di legge doveva essere rinviato al Senato, è sembrato opportuno introdurre anche questa modifica, che diventa sostanziale, anche se rispetto ai nostri intenti è puramente formale e di coordinamento. Non vi sono altre particolari questioni.

Credo si debba rilevare il senso di responsabilità con cui i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno rinunciato ad apportare emendamenti su cui in sede di Commissio-

ne giustizia molti deputati si erano invece trovati concordi per rendere più completo il testo di questo disegno di legge. I deputati hanno ritenuto opportuno limitarsi ad apportare soltanto le due citate modifiche di carattere formale al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Credo che i problemi che scaturiranno dall'applicazione di questo provvedimento (problemi che del resto nascono per la applicazione di qualsiasi nuova legge) potranno essere oggetto, anche sulla base della verifica dell'attuazione, di un eventuale riesame.

Mi sembra infine che debba essere di conforto il fatto che gli onorevoli deputati abbiano convenuto su quanto da noi operato dopo lungo e meditato lavoro.

Fatte queste considerazioni, non mi resta che proporre alla Commissione di approvare il testo del disegno di legge così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E** . Dichiaro aperta la discussione generale.

**F I L E T T I** . La Camera dei deputati ha di fatto approvato il testo licenziato dal Senato in ogni sua parte, dato che le modifiche apportate sono di carattere formale, quella riguardante l'articolo 77, e di carattere fiscale e finanziario quella riguardante l'articolo 82. Infatti, la modifica apportata all'articolo 77 non corregge un vero e proprio errore dato che quando si parla di abrogazione non si deve dimenticare che esiste anche la abrogazione tacita o implicita. Nel caso *de quo* era evidente il fatto che, avendo noi abolito l'istituto dell'affiliazione, erano di conseguenza abolite anche le norme che disciplinavano precedentemente questo istituto. Per quanto concerne la modifica di carattere tributario è di tutta evidenza che essa è stata opportuna.

Per questi motivi, in conformità con quanto precedentemente fatto, la mia parte politica esprime parere pienamente favorevole sul disegno di legge in esame.

**J E R V O L I N O R U S S O** . Non può non generare viva soddisfazione il constatare che la Camera dei deputati, sia pure con

nove mesi di ritardo, è giunta all'approvazione di questo attesissimo testo. Probabilmente, trattandosi di adozioni, il ritardo non poteva essere inferiore al termine fisiologico. Confermate tutte le scelte compiute dal Senato, le due modifiche erano sostanzialmente dovute: infatti una si riferisce allo spostamento dal capitolo di bilancio 1982 al corrispondente capitolo del 1983, l'altra corregge una dimenticanza derivante dall'*iter* travagliato che ha avuto questo provvedimento che, da normativa che doveva essere inserita nel codice, è passato ad essere legge autonoma; nonostante questo, l'abrogazione dell'articolo 404 del codice civile poteva tranquillamente essere dedotta in via interpretativa.

Credo che l'approvazione del disegno di legge sia molto importante perchè, come i colleghi sanno, si sono verificate situazioni di estrema difficoltà in carenza di una legislazione in materia, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette « adozioni internazionali ». Infatti, il Ministero degli esteri ha voluto anticipare le nostre scelte legislative emanando una circolare diretta alle nostre autorità consolari in base alla quale per il perfezionamento degli atti di adozione internazionale si richiede che i genitori italiani siano forniti del certificato di idoneità. Tra i tribunali per i minorenni alcuni hanno ritenuto di poter rilasciare questo certificato di idoneità, mentre altri si sono rifiutati di farlo non sentendosi vincolati da una circolare ministeriale.

Numerose coppie di genitori si sono così trovate nella situazione di vedersi chiedere dai tribunali dei paesi che dovevano provvedere all'affidamento dei bambini stranieri un certificato che i nostri tribunali per i minorenni si rifiutavano di rilasciare. Non fosse altro che per sanare questa carenza e per non mettere i cittadini italiani in questa situazione (tra l'altro, nel momento in cui parliamo di riforma delle istituzioni non possiamo pensare che i cittadini italiani ne abbiano rispetto quando le istituzioni stesse creano tali situazioni), l'approvazione sollecitata della legge costituisce un fatto estremamente positivo, e quindi il voto del mio Gruppo sarà favorevole.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**GARGANI**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo alla Camera dei deputati ha espresso il compiacimento per il lavoro svolto al Senato; si rendeva conto che alcuni aspetti potevano essere migliorati, poi è prevalso il buon senso di far entrare in vigore una legge molto importante, anche per eseguire una prima sperimentazione che successivamente può portare a miglioramenti. Le « leggine » solo in questo caso possono essere giustificate, in quanto idonee a correggere eventuali sperimentazioni che non risultino perfette e in sintonia con tutto l'ordinamento.

Quindi, invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE.** In attesa dei prescritti pareri, propongo di sospendere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,25 e sono ripresi alle ore 17.*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 76 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 77 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 77.

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

**È approvato.**

Gli articoli 78, 79, 80 e 81 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 82 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 82.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 82 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotta dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 17,05.*